

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

*blu*

***STATUTO  
DEL  
COMUNE DI CAVEDAGO***

---

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.1994;*
- *Aggiornato ed integrato con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 4/96 e n. 34/96, n. 23/2014 e 12/2016*

# STATUTO COMUNALE DI CAVEDAGO

## INDICE

### PREMESSA

#### TITOLO I I principi

- Art. 1. Il Comune
- Art. 2. Obiettivi programmatici

#### TITOLO II Istituti di partecipazione

- Art. 3. Titolari dei diritti
- Art. 4. Libere forme associative
- Art. 5. Iniziativa popolare
- Art. 6. Consultazioni popolari
- Art. 7. Referendum
- Art. 8. Consulta delle donne
- Art. 9. Consulta degli anziani
- Art. 10. Difensore civico

#### TITOLI III I principi dell'azione amministrativa

- Art. 11. Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 12. Partecipazioni ai procedimenti amministrativi
- Art. 13. Speciali forme di pubblicità

#### Titolo IV Gli organi di governo del Comune

- Art. 14. Organi di governo

##### Capo 1° - Il Consiglio -

- Art. 15. Il Consiglio
- Art. 16. Le funzioni
- Art. 17. I Consiglieri
- Art. 18. Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 19. Regolamento del Consiglio
- Art. 20. Gruppi consiliari
- Art. 21. Conferenza dei rappresentanti di gruppo consiliare
- Art. 22. Commissioni consiliari
- Art. 23. Commissione statuto e regolamento consiliare
- Art. 24. Funzionamento del Consiglio

Capo 2° - la Giunta ed il Sindaco -

- Art. 25. La Giunta
- Art. 26. Elezioni del Sindaco e della Giunta
- Art. 27. Attribuzioni della Giunta
- Art. 28. Funzionamento della Giunta
- Art. 29. Sfiducia costruttiva. Dimissioni
- Art. 30. Il Sindaco

TITOLO V  
L'organizzazione

- Art. 31. I Principi
- Art. 32. Rapporti con il personale dipendente
- Art. 33. Struttura organizzativa
- Art. 34. Il Segretario Comunale
- Art. 35. Responsabili dei Servizi

TITOLO VI  
I servizi pubblici comunali

- Art. 36. I Principi
- Art. 37. Forme della Gestione
- Art. 38. Organizzazione dell'azienda e dell'istituzione
- Art. 39. Modalità di nomina e revoca degli amministratori
- Art. 40. Dismissione di servizi pubblici

TITOLO VII  
Le forme collaborative ed associative

- Art. 41. Principio di cooperazione

TITOLO VIII  
La gestione finanziaria

- Art. 42. Criteri generali
- Art. 43. Bilancio e programmazione
- Art. 44. Il revisore dei conti
- Art. 45. Attività del revisore dei conti

TITOLO IX  
Norme transitorie e finali

- Art. 46. Disposizioni finali

Allegato A.

## STATUTO DEL COMUNE DI CAVEDAGO

### PREMESSA

Dettando i principi dell'ordinamento delle autonomie locali la legge 08 giugno 1990 n. 142, ha affermato in primo luogo che "le comunità locali, ordinate in Comuni e Provincie, sono autonome" ed ha voluto che questa loro condizione venga affermata ed espressa con l'adozione di un proprio documento: LO STATUTO.

Lo spirito della norma è stato recepito in toto nella legge Regionale n. 01 del 04.01.1993 con la quale la Regione Trentino Alto Adige ha emanato il nuovo Ordinamento dei suoi Comuni; ognuno di essi dovrà darsi una carta che contenga le norme fondamentali per il funzionamento dell'ente, determini le attribuzioni degli organi, i diritti di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri e gruppi consiliari, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

La novità della norma è stata giustamente messa in rilievo e grande importanza è stata data all'approntamento di questo documento, che diventa affermazione del principio di autonomia e di autarchia della comunità locale pur nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato.

Al dettato della legge 08 giugno 1990 n. 142, si deve senza dubbio riconoscere il carattere fortemente innovativo rispetto all'ordinamento precedente.

E' la prima volta infatti che nella storia della Comunità di Cavedago si incontra l'adozione di carte statutarie.

Nell'archivio storico comunale non risultano conservati Statuti o carte statutarie; come non risultano adottati documenti statutari durante il Regno d'Italia napoleonico.

Durante il Regno d'Italia napoleonico, infatti, il Comune di Cavedago fu aggregato al Comune di Spormaggiore: tale situazione si ripeté quando con RD 24.08.1928 n. 2196 Cavedago e Sporminore furono aggregati al Comune di Spormaggiore fino a quando il Capo provvisorio dello Stato con D. Leg. del 10.05.1947 n. 488 le ricostituì come Comuni autonomi.

Dovendo provvedere alla redazione dello Statuto di autonomia dell'odierno Comune di Cavedago voluto dalla nuova normativa, viene naturale ritornare con la memoria alle realtà storiche che hanno caratterizzato la comunità.

La volontà di affermare l'autonomia comunale accomuna il passato ed il presente.

## TITOLO I- I PRINCIPI

### ART. 1. IL COMUNE

1. Il Comune di Cavedago, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

### ART. 2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla valorizzazione dei diritti umani ed ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, origine, lingua, sesso e religione nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.

2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

4. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità del paese.

5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del Comune e le tradizioni Culturali.

6. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi.

7. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

8. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune è in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

9. Concorre alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

## ART. 10. IL DIFENSORE CIVICO

1. L'istituto del difensore civico viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della relativa disciplina.
2. Il difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

## TITOLO III. - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

### ART. 11. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990 n. 241 dalla legge regionale 31 luglio 1993 n. 13, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Regolamento;
  - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio copia di documenti che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
  - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 07 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 27 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati agli atti preparatori;
  - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quegli particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

#### ART. 12. PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990 n. 241 e dalla legge regionale 31 luglio 1993 n. 13.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati;

- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- b) ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

3. L'amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

#### ART. 13. SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune per la loro libera consultazione i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

2. Il Consiglio Comunale può decidere che l'adozione degli atti indicati nel comma precedente sia preceduta da adeguate forme di consultazione ed informazione dei cittadini.

3. In ogni caso, qualsiasi modifica statutaria, prima della definitiva approvazione, dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale e posta a disposizione della cittadinanza per un periodo non inferiore a trenta giorni.

## TITOLO IV - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

### ART. 14. GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune. il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

### Capo 1° - IL CONSIGLIO -

### ART. 15. IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

### ART. 16. LE FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comunale anche in forza di convenzione su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorre, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previste dallo statuto aziendale e dal regolamento.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi stabiliti dalla legge.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i

principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

7. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti. Per le opere pubbliche, il Consiglio stabilisce i criteri guida per le modalità di appalto e per l'affidamento degli incarichi professionali.

8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.

9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 29 - comma 8 - il Consiglio prende atto dell'incarico e determina ove spettanti il rimborso spese.

#### ART. 17. I CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato in seno al Consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dagli Uffici comunali nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale e reddituale nelle forme e secondo i termini stabiliti dal regolamento.

4. Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio in misura pari al cinquanta per cento del limite massimo stabilito per legge.

#### ART. 18. DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. La decadenza del consigliere trova collocazione nella normativa che costituisce riserva di legge su tale materia (Art. 51 della Costituzione ed art. 7 - comma 1 - della L.R. 1/93).

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio: esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottate dal medesimo e la relativa surrogazione che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### ART. 19. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.

#### ART. 20. GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.

2. Il Consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve darne formale comunicazione al Sindaco, con l'accettazione del nuovo gruppo esistente.

3. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti senza aggregarsi a gruppi già esistenti costituiscono un unico gruppo misto, che elegge al suo interno il rappresentante di gruppo.

#### ART. 21. CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO CONSILIARE

1. I rappresentanti di gruppo sono l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. I rappresentanti di gruppo vengono convocati dal Sindaco, anche su richiesta della metà dei rappresentanti di gruppo.

3. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei rappresentanti di gruppo, consigliari nel loro rapporto con il Sindaco, che la presiede, con le Commissioni Consiliari e con la Giunta comunale.

#### **ART. 22. COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni per l'esame di problemi generali o particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione le competenze, i poteri e la durata.

2. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. Possono altresì avvalersi dell'apporto di periti, consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione previa l'assunzione da parte dell'organo competente della delibera di incarico con la relativa copertura finanziaria

#### **ART. 23. COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO CONSILIARE**

1. E' costituita la "Commissione Statuto e Regolamento Consiliare" composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di interpretare lo Statuto ed il regolamento, di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal Regolamento. L'interpretazione formulata dalla Commissione Statuto e Regolamento ha valenza di proposta.

#### **ART. 24. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di assenza o di impedimenti di questi, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'assessore più anziano di età.

2. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco che fissa il giorno e l'ora della seduta e può essere convocato entro dieci giorni, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

4. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri, presso la loro dimora o

presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

5. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

6. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono valide esclusivamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

9. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.

Ai fini della determinazione della maggioranza si computano gli astenuti.

## CAPO 2° - LA GIUNTA ED IL SINDACO -

### ART. 25. LA GIUNTA

CC n. 23 del 6/11/04

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.

2. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, purché non superiore alla metà dei componenti la Giunta.

3. Gli assessori "esterni" devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale e, a tal fine, il documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta deve essere corredato dalla motivazione e dal curriculum di ognuno dei candidati alla carica.

4. Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

### ART. 26. ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del consiglio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio.

#### ART. 27. ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. Ai singoli assessori viene affidato il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco e del Segretario Comunale.

#### ART. 28. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute di Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario comunale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza e con voto palese. Il voto è a scrutinio segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

#### ART. 29. SFIDUCIA COSTRUTTIVA. DIMISSIONI.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e la Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta Cessano dalla carica se la maggioranza dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.
3. In caso di dimissioni o di cessazione dall'Ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consigli Comunale nella prima adunanza successiva.
4. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

#### ART. 30. IL SINDACO

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.
2. Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, impartendo agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale.
3. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali e provinciali, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di revoca o di sospensione della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento.
5. Delega un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
6. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

7. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

8. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dell'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

Il Sindaco inoltre adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la Segreteria a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che in relazione al contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono sottoposte all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

9. Stipula i contratti del Comune nei casi in cui il Segretario comunale sia chiamato a svolgere le funzioni di ufficiale rogante.

## TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE.

### ART. 31. PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando al massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa ed il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) professionalità, motivazione, qualificazione, coinvolgimento del personale dipendente;
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
- d) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- e) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- f) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

### ART. 32. RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle

strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il Comune nell'organizzazione degli uffici e del personale realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

4. Il regolamento del personale disciplina nel rispetto delle leggi e dello statuto:

- a) le modalità di assunzione e cessazione nel rispetto delle leggi e dello Statuto;
- b) i diritti, doveri e sanzioni;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;
- d) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento.

#### **ART. 33. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari (uffici), raggruppate in strutture complesse (settori, servizi, ripartizioni, dipartimenti o altro);

Il regolamento di organizzazione del personale nel rispetto delle leggi e dello statuto definisce:

- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, e doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento;

2. Il Segretario comunale è il capo del personale.

3. Gli uffici sono collegati funzionalmente al fine di conseguire al meglio gli obiettivi assegnati. La direzione è affidata al Segretario Comunale, il quale avvalendosi dei responsabili dei Servizi, persegue la massima integrazione e coerenza nell'azione dell'Ente.

4. Il Regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici e la pianta organica.

#### ART. 34. IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili della direzione dei servizi, dei quali coordina l'attività curando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' il responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti dell'ufficio a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.

3. Può richiedere il perfezionamento della proposta precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del servizio competente.

5. Partecipa alle riunioni di Consiglio e di Giunta, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità delle proposte nonché sulle procedure e sulle questioni diverse dalle proposte di delibera alla richiesta del consigliere o assessore interessato.

6. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento; sottoscrive insieme al Presidente le delibere adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

7. Esercita oltre a quelle previste dai commi precedenti, le altre funzioni stabilite dal regolamento ed in particolare le seguenti:

a) presiede le commissioni di gara e di concorso. Qualora il Segretario comunale si trovi a svolgere contemporaneamente le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di ufficiale rogante, allora assumerà la presidenza il Sindaco o un Assessore delegato;

b) roga contratti nei quali il Comune è parte contraente, salvo che vi ostino particolari motivi di opportunità;

c) stipula i contratti per i quali non sia richiesta la sua funzione rogante;

d) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri fissati dal regolamento;

e) liquida in via amministrativa le spese regolarmente ordinate;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

8. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

## ART. 35. RESPONSABILI DEI SERVIZI.

1. Spetta ai responsabili dei servizi:

- a) provvedere allo studio, alla ricerca, alla elaborazione di proposte di atti e provvedimenti nell'ambito degli obiettivi assegnati al servizio e previsti nel relativo Regolamento;
- b) curare l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedurale per le materie di competenza;
- c) rilasciare sulle proposte di deliberazione interessanti il servizio, il parere di regolarità tecnica avente rilevanza esterna;
- d) collaborare con il Segretario Comunale nell'attuazione dei provvedimenti amministrativi dell'ente.

2. I responsabili dei servizi rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione dei servizi loro affidati.

## TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

### ART. 36. I PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggior efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione ed il controllo da parte degli utenti, istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali. Il Comune s'impegna, compatibilmente alle disponibilità finanziarie a dare risposta a tali bisogni. Gli stessi Enti sono chiamati a partecipare in forma propositiva alla programmazione dell'attività amministrativa del Comune.

5. I servizi debbono risultare facilmente accessibili, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e le modalità di accesso.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali per la gestione di servizi pubblici quando ne ravvisi l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa.

#### ART. 37. FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi comunali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, mediante aziende speciali, mediante istituzioni, mediante società a partecipazione pubblica ed in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.
3. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
4. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.
5. I concessionari sono scelti con i procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
6. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedano di essere svolti con piena autonomia patrimoniale.
7. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

#### ART. 38. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale delibera lo statuto dell'azienda o dell'istituzione precisandone scopi, finanziamento, organizzazione e controlli.
2. Ove la legge non preveda diversamente, sono riservate al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché la revoca dello stesso in caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali.

#### ART. 39. MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE.

1. Nei casi espressamente stabiliti della legge, gli Amministratori dell'azienda e dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, in base a criteri di documentata esperienza e capacità imprenditoriale.

2. Nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere rappresentata la minoranza.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio comunale delibera la revoca degli amministratori, sulla base di una mozione presentata da lamento due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

5. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. In caso di sfiducia costruttiva, la mozione comporterà la nomina contestuale dei nuovi amministratori.

#### **40. DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI**

1. Il Consiglio comunale potrà proporre la dismissione di servizi pubblici.

### **TITOLO VII - LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE -**

#### **ART. 41. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione con gli altri Comuni, con la Comunità montana, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni, secondo le disposizioni di legge.

3. Le convenzioni sino deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati su proposta della Giunta. Con la stessa deliberazione sono indicate le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

### **TITOLO VIII - LA GESIONE FINANZIARIA -**

#### **ART. 42. CRITERI GENERALI**

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati di norma, secondo il criterio delle tendenziale copertura dei costi di gestione da parte degli utenti.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. Compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti, nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

#### **ART. 43. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità integrità, specificazione, pareggio finanziario, ed equilibrio economico.

3. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.

Tali documenti sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da due parti distinte:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

5. La articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.

6. Il Conto consuntivo è accompagnato da idonea relazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati, e limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a

confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

7. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato per legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

#### ART. 44. IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del revisore dei conti secondo quanto disposto dall'art. 35 della legge regionale 04 gennaio 1993 n. 1 ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2. Non possono essere eletti revisore dei conti del Comune di Cavedago e se eletti decadono dal collegio:

a) funzionari del servizio provinciale, al quale è affidata la funzione di controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni;

b) consiglieri comunali ed i loro parenti o affini entro il quarto grado;

c) gli amministratori, dipendenti, revisori delle aziende e delle società a partecipazione comunale;

d) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di Comuni, Provincia, Comunità montane della Regione Trentino Alto Adige e della stessa Regione;

e) i revisori di più di due altri enti locali territoriali e relative aziende;

f) gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;

g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

3. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.

#### ART. 45. ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Nella stessa relazione, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.

3. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di

partecipare senza diritto di voto alle sedute di Consiglio e di Giunta.

#### TITOLO IX: NORME TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 46. DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Le modificazioni statutarie sono deliberate con modalità di legge.

3. Il Consiglio Comunale delibera i Regolamenti previsti dal presente Statuto, per i quali la legge non stabilisce un termine per l'approvazione entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

## ALLEGATO "A"

### ELEMENTI DISTINTIVI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone descritti come appresso:

#### STEMMA:

D'Argento a tre arcate sovrapposte di ponti, mattonate di rosso, la prima in alto posta in banda e sostenente sei paracarri. Ornamenti esteriori da Comune.

#### GONFALONE:

Drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sovradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Cavedago. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

# COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23

del **CONSIGLIO COMUNALE**

### OGGETTO : Modifica art. 25 dello Statuto Comunale

Il giorno 06.11.2014

ad ore 20.30

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori :

			ASS ENTI	
			GIUS.	ING.
1	Clamer Marco	Sindaco		
2	Clamer Emanuele	Consigliere		
3	Clamer Giulio	Consigliere		
4	Daldoss Mariuccia	Consigliere		
5	Dalsass Lucia	Consigliere		
6	Dalsass Rosa Angela	Consigliere		
7	Endrizzi Filippo	Consigliere		
8	Endrizzi Lio	Consigliere		
9	Roncador Isabella	Consigliere		
10	Viola Patrizio	Consigliere	X	
11	Viola Vittorio	Consigliere		
12	Zeni Elio	Consigliere		
13	Zeni Giorgio	Consigliere		
14.	Zeni Nicola	Consigliere		
15.	Zeni Rino	Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Clamer Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 29.11.1994 e modificato con deliberazioni consiliari n. 4/1996 e 34/1996;

Visto in particolare l'art. 25, il quale attualmente dispone:

### **Art. 25. LA GIUNTA**

*1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.*

*2. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, purché non superiore alla metà dei componenti la Giunta.*

*3. Gli assessori "esterni" devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale e, a tal fine, il documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta deve essere corredato dalla motivazione e dal curriculum di ognuno dei candidati alla carica.*

*4. Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.*

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento dello Statuto Comunale alle disposizioni in materia di composizione degli organi elettivi di cui alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni".

Fatto presente che in base all'art. 2 della citata L.R. 1/2013 nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di assessori, stabilito dallo Statuto Comunale, non superiore a due.

Dato atto che il rapporto massimo tra assessori consiglieri e assessori non consiglieri che lo statuto comunale prevede può prevedere è rimasto invariato.

Richiamato inoltre il successivo art. 3 della medesima L.R. 1/2013, il quale dispone che la Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi e che la rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio Comunale.

Evidenziato che in base alla medesima disposizione la rappresentanza di Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ cittadina non facente parte del Consiglio, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.

Rilevato che le disposizioni regionali a garanzia della parità di accesso nella Giunta Comunale sono assistite dalla sanzione dello scioglimento del consiglio comunale, previa diffida da parte della Giunta provinciale (comma 2 dell'art. 3 della L.R. 1/2013).

Dato atto che le norme regionali citate si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della L.R. 1/2013 e che fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia.

Evidenziato che l'art. 22 della citata L.R. 1/2013 ha imposto un obbligo di adeguamento dello Statuto Comunale entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore e che in caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere.

Fatto presente che detto termine, compresa la diffida ad adempiere, viene a scadere il 14.12.2014.

Ritenuto pertanto doveroso procedere all'adeguamento dello statuto comunale modificando il sopra riportato art. 25 nelle parti che risultano in contrasto con la novella normativa.

Dato atto che le modifiche statutarie devono essere deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati come disposto dall'articolo 3, comma 2 del TUOC.

Dato atto che andranno applicate le procedure di pubblicità previste dall'art. 3 del TUOC.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, come prescritto dall'art. 81 del TUOC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il TUOC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. di modificare l'art. 25 del vigente Statuto Comunale di Cavedago nel seguente testo:

### **ART. 25 – LA GIUNTA**

1. *La Giunta Comunale, organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale, opera assieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio Comunale.*
  2. *Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da n. DUE assessori nominati dal Sindaco. Non più di UNO degli assessori può essere scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliera ed assessore.*
  3. *La Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi in maniera proporzionale alla consistenza del Consiglio Comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante nomina di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio.*
  4. *Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.*
  5. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.02.2013, n. 1. Fino a tale data rimane in vigore la disciplina previgente in materia.*
2. di disporre la pubblicazione delle modifiche allo statuto nel bollettino ufficiale della Regione e sull'albo pretorio informatico del sito Internet del Comune, dando atto che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e di inviarne comunicazione ufficiale alla Giunta regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
  3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
  4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
    - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
    - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

# COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12

del **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM, IN ATTUAZIONE AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014 N. 11**

Il giorno **10 maggio 2016**

ad ore **20.30**

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori :

			ASS ENTI	
			GIUS.	ING.
1	Daldoss Silvano	Sindaco		
2	Cainelli Katia	Consigliere		
3	Clamer Emanuele	Consigliere	x	
4	Daldoss Daniele	Consigliere		
5	Dalsass Valter Giuseppe	Consigliere		
6	Endrizzi Claudio	Consigliere		
7	Iob Matteo	Consigliere		
8	Roncador Isabella	Consigliere		
9	Viola Manuela	Consigliere		
10	Viola Steven	Consigliere		
11	Zeni Enrico	Consigliere		
12	Zeni Rino	Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM, IN ATTUAZIONE AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014 N. 11

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con deliberazione** n. 39 dd. 29.11.1994, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/96 e n. 34/96, si approvava lo Statuto comunale.

**Con successiva** deliberazione n. 23 del 6.11.2014 lo Statuto veniva adeguato alle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 1 recante "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", relativamente al numero di componenti la Giunta Comunale.

**La Legge** regionale 09.12.2014 n. 11 recante "*Disposizioni in materia di enti locali*" ha modificato le Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, introducendo, con gli articoli 17 e 18, l'obbligo per le Amministrazioni comunali di apportare modifiche allo Statuto in tema di procedure per l'attuazione di forme di democrazia diretta più facilmente attivabili da parte dei cittadini, ed in particolare in materia di referendum d'iniziativa popolare e di referendum confermativo delle eventuali modifiche allo Statuto.

**In particolare**, con l'articolo 17 viene introdotto, nell'Ordinamento comunale, un nuovo istituto: *il referendum confermativo statutario*.

**La disposizione** rafforza il carattere di "*Carta fondamentale*" dello Statuto comunale. Infatti, il referendum confermativo delle modifiche apportate dallo Statuto, esclusi i soli adeguamenti statutari imposti dalla legge, attribuisce ai cittadini-elettori l'ultima parola, analogamente, anche se con condizioni diverse, a quanto previsto per i referendum confermativi delle Leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e per gli statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.). Per il referendum confermativo statutario, il legislatore regionale prevede un numero (relativamente) limitato di sottoscrizioni richieste a sostegno dell'iniziativa e non prevede un quorum strutturale minimo per la validità del referendum (cd. "quorum-zero"). Può essere sottoposta a referendum confermativo la generalità delle modifiche statutarie (con la sola eccezione di quelle imposte per legge), a prescindere dal quorum con il quale sono state approvate (fosse anche all'unanimità) dal Consiglio comunale. Tali previsioni sono indici della volontà del Legislatore regionale di promuovere la democrazia diretta. Per quanto non espressamente disposto in tale norma, trovano poi applicazione le previsioni contenute nell'articolo 50 della Legge regionale 1/1993 e s.m. (corrispondente all'articolo 77 del T.U.LL.RR.O.C.).

**L'art. 18** della L.R. 11/2014 apporta modifiche puntuali all'art. 50 della L.R. 1/1993 e s.m. (art. 77 T.U.LL.RR.O.C.), volte ad un deciso rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale, oneri informativi - con garanzia di imparzialità - posti a carico dell'Amministrazione comunale.

**Al fine di recepire** le innovazioni introdotte dalla Legge regionale 09.12.2014 n. 11, è stato quindi predisposto il testo, nel quale si propongono le modifiche in tema di referendum di iniziativa popolare e di referendum a conferma delle modifiche statutarie.

**Si chiede** quindi al Consiglio di approvare la proposta di modifica dello Statuto del Comune di Fai della Paganella, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 26.11.2014, relativamente alla disciplina del referendum, così come rappresentata, ricordando che per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati e quindi di almeno 8 voti favorevoli.

**Tutto** ciò premesso.

**Udita** la relazione e proposta del Sindaco che illustra le modifiche introdotte allo Statuto comunale relativamente alla disciplina del referendum in adeguamento alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della Legge regionale 09.12.2014 n. 11.

**Osservato** che, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.LL.RR.O.CC., lo Statuto deve essere deliberato in prima istanza con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; questa disposizione si applica anche alle modifiche statutarie.

**Ricordato** come la presente modifica, troverà operatività, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che così dispone "*Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune*", e che a termini del 4° comma del medesimo articolo 3 "*Copia dello Statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli Statuti comunali, ed al Commissario del Governo competente. L'ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli Statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli Statuti stessi*".

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

**Visti** gli artt. 1, 3, 4, 26, 78, e 81 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Vista** la Circolare n. 5/EL/2014 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

**Con** n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica.

## **DELIBERA**

1. **Di apportare**, in adeguamento alle disposizioni della Legge regionale 09.12.2014 n. 11, le modifiche allo Statuto del Comune di Cavedago, approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 29.11.1994, relativamente alla disciplina del Titolo II – Partecipazione – Titolo IX – Norme transitorie e finali nel testo di cui in appresso e fermo il resto:

## **TITOLO II - PARTECIPAZIONE**

### **Art. 3 - Nozione**

1. *Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.*
2. *Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.*
3. *Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse da parte di:*
  - a) *cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;*

- b) *giovani minorenni;*
  - c) *persone con oltre sessantacinque anni d'età.*
4. *Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.*

#### **Art. 4 - Regolamento**

1. *Il Comune stabilirà un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.*

## **CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE**

#### **Art. 5 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte**

1. *Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.*
2. *Ai fini di questo Statuto si intende per:*
- a) *richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di uno o più soggetti di cui al comma 1;*
  - b) *petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;*
  - c) *proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.*
3. *Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.*
4. *Le petizioni sono inviate al Sindaco che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.*
5. *Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.*

## **CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 6 - Consultazione popolare**

- 1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.*
- 2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di sette Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.*
- 3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.*
- 4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.*

### **Art. 7 - Consulte, Comitati e Conferenze**

- 1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.*
- 2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali con poteri consultivi e di proposta, i Comitati autonomamente istituiti in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:*
  - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi e la promozione di interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro;*
  - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantire gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;*
  - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, anche attraverso la collaborazione delle scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetto volti alla promozione della cultura della legalità ed alla prevenzione delle problematiche giovanili. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e la loro partecipazione alla politica comunale.*
- 3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.*

## **CAPO III - REFERENDUM**

### **Art. 8 - Norme generali**

- 1. Il Comune riconosce il referendum consultivo-propositivo, abrogativo e confermativo statutario quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative.*
- 2. Il referendum può essere richiesto da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.*
- 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".*
- 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che entro il giorno fissato per la consultazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.*
- 5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunto almeno il 30% dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.*
- 6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.*

### **Art. 9 - Esclusioni**

- 1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.*
- 2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.*
- 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:*
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;*
  - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;*
  - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;*
  - d) al personale del Comune;*
  - e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;*
  - f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;*
  - g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.*

### **Art. 9 bis - Norme procedurali**

1. *Entro 30 (trenta giorni) dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.*
2. *Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.*
3. *Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.*
4. *Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, i promotori procedono alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi (60 giorni).*
5. *Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.*
6. *L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.*

### **Art. 9 ter - Referendum confermativo statutario**

1. *La proposta di revisione dello Statuto può essere sottoposta a referendum confermativo.*
2. *Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.*
3. *Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.*
4. *Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50 della L.R. 01.01.1993 n. 1 e ss. mm., salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.*

### Art. 10 – Difensore Civico

1. *La funzione di Difensore Civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al Difensore Civico Provinciale.*

## TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 46 – Disposizioni finali.

1. *Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.*
2. *Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.*
3. *Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice Civile.*
2. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio telematico per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.
3. **Di dare atto** che la modifica statutaria di cui al primo capoverso del presente provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti la disposizione modificata.
4. **Di precisare** che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 09.12.2014 n. 11, entro i trenta giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio telematico delle variazioni di cui al primo capoverso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, per le parti che non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
6. **Di informare** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).